

n. 1734/2026 R.V.G.

**Tribunale Ordinario di Rimini****Sezione Volontaria Giurisdizione****Ufficio Volontaria Giurisdizione**

Il Giudice designato, dott. Filippo Meneghello
nel procedimento n. 1734/2026 R.V.G. promosso da **GILMAR
DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A.** (10691850159) con ricorso depositato
in data 07/10/2026 per la conferma o la modifica delle misure
protettive di cui all'art. 18 del CCII e cautelari di cui
all'art. 19 CCII, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuta la competenza del Tribunale di Rimini, nel cui
circondario è stabilita la sede legale dell'impresa;

ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto presentato il
giorno stesso della pubblicazione nel registro delle imprese
dell'istanza di applicazione delle misure protettive e della
accettazione dell'esperto nominato;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione
prescritta dall'art. 19, comma 2, CCI;

FISSA

l'udienza del **24/11/2026**, ore **09:00**, per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sé a mezzo di **collegamento tramite sistemi audiovisivi** al seguente link <https://teams.microsoft.com/meet/3387232523225325?p=ChL1jXqpeZ85jIrPWq> per la trattazione della domanda di conferma delle misure protettive;

ORDINA

alla parte ricorrente di notificare entro il 30.10.2026 – termine entro il quale la notifica dovrà perfezionarsi presso il destinatario – copia del ricorso e del presente decreto:

- a) **ai creditori**, diversi dai lavoratori, **che abbiano promosso azioni esecutive o cautelari nei confronti della ricorrente o siano intervenuti nei relativi procedimenti**, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi oppure, ove indisponibili, mediante le forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., nel rispetto, per i destinatari residenti o aventi sede all'estero, della disciplina sovranazionale e convenzionale applicabile;
- b) a **tutti gli altri creditori**, diversi dai lavoratori, **residenti o aventi sede in Italia per i quali sia disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata** risultante dai pubblici elenchi, mediante notificazione a tale indirizzo;

AUTORIZZA



ai sensi degli artt. 19, comma 3, CCII e 151 c.p.c., **nei confronti degli altri creditori**, diversi dai lavoratori e **non compresi nella precedente lettera a), residenti o aventi sede in Italia privi di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nonché di quelli residenti o aventi sede all'estero**, la notificazione mediante pubblicazione, la notificazione mediante pubblicazione, entro il medesimo termine, sulla home page del sito internet della ricorrente www.gilmar.it, di un avviso ben visibile contenente l'indicazione del Tribunale, del numero di ruolo generale del procedimento, della data e delle modalità di partecipazione all'udienza, nonché una sintetica descrizione delle misure richieste, con collegamento diretto al testo integrale del ricorso e del presente decreto;

DISPONE

che l'avviso e i documenti siano mantenuti accessibili sino alla celebrazione dell'udienza;

INVITA

la parte ricorrente a depositare telematicamente, almeno 10 giorni prima dell'udienza, un prospetto riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito, la prova delle notifiche individuali effettuate e della pubblicazione sopra prescritta, nonché l'attestazione dell'invio al registro delle imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento, dando conto,



entro l'udienza, della permanenza dell'avviso e dei documenti sul sito internet;

INVITA

l'esperto nominato a depositare, entro dieci giorni prima dell'udienza, una relazione in cui esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (parere che, quindi, dovrà vertere anche a) sulla sussistenza di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile adeguata in capo alla società ricorrente; b) sul deposito di tutta la documentazione prescritta; c) sul merito della documentazione in atti d) sull'esistenza e sullo stato delle trattative tra il debitore ed i creditori e) sulla congruità dei documenti depositati, ed in particolare del piano di risanamento e dell'attestazione dell'imprenditore di risanabilità dell'impresa; f) sull'incidenza delle misure protettive e delle misure cautelari su diritti dei terzi) e rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, comma 2, CCI, anche dando atto dell'attività già svolta;

ASSEGNA

ai creditori ed agli altri terzi interessati termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria difensiva;

AVVISA

- che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure



protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

- che dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- che i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

letta altresì l'istanza di concessione delle **misure cautelari** nei confronti di Palmanova Propco S.r.l. e BPER Banca S.p.A.;



ritenuto che, alla sommaria delibazione propria della presente fase e salva ogni ulteriore valutazione nel contraddittorio delle parti, gli elementi esposti nel ricorso e nel progetto di piano consentano di ravvisare una ragionevole prospettiva di risanamento, rispetto alla quale la misura richiesta appare funzionale alla conservazione dei rapporti contrattuali necessari alla prosecuzione dell'attività;

rilevato che, secondo quanto allegato dalla ricorrente, Palmanova Propco S.r.l. ha già richiesto l'escussione della garanzia bancaria n. 19/18170575, successivamente sospesa a seguito di un pagamento parziale, e ha nuovamente intimato il pagamento dei canoni insoluti con diffida del 15 settembre 2026; considerato che l'escussione comporterebbe, secondo le previsioni contrattuali richiamate nel ricorso, l'obbligo di ricostituire la garanzia e che la prospettata difficoltà di adempiere a tale obbligo esporrebbe la ricorrente al rischio di risoluzione del contratto relativo al punto vendita, con conseguente pregiudizio per la continuità aziendale e il regolare svolgimento delle trattative;

ritenuto che la richiesta di escussione già formulata e soltanto sospesa, unitamente al perdurante inadempimento e alla successiva diffida, renda concreto il rischio di riattivazione della richiesta e di pagamento da parte della banca prima dell'instaurazione del contraddittorio, così pregiudicando l'attuazione della misura;



ritenuto pertanto necessario provvedere senza previa convocazione delle controparti, limitando l'inibitoria al tempo occorrente per sottoporre la domanda al contraddittorio, con temporanea conservazione della garanzia e differimento della sua escussione;

visti gli artt. 19 CCII e 669-sexies, comma 2, c.p.c.;

INIBISCE

in via provvisoria e sino alla decisione sulla conferma, modifica o revoca del presente decreto:

- a) a Palmanova Propco S.r.l. di escutere la garanzia bancaria n. 19/18170575, rilasciata da BPER Banca S.p.A. in data 5 maggio 2019, nonché di reiterare o dare ulteriore corso alla richiesta di escussione già formulata;
- b) a BPER Banca S.p.A. di effettuare pagamenti in favore di Palmanova Propco S.r.l. in esecuzione della predetta garanzia, anche in relazione a richieste di escussione già pervenute;

FISSA

per la comparizione della ricorrente, di Palmanova Propco S.r.l., di BPER Banca S.p.A. e dell'esperto, ai fini della conferma, modifica o revoca delle sole misure cautelari, l'udienza del **22.10.2026, ore 11.00**, in presenza (Tribunale di Rimini, Piano Terra, Aula N);

ORDINA



alla parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto a Palmanova Propco S.r.l., BPER Banca S.p.A. e all'esperto, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, entro il termine del **15.10.2026**, depositando tempestivamente la prova delle notifiche effettuate;

INVITA

l'esperto a depositare, entro il **20.10.2026**, un parere sulla funzionalità delle misure cautelari richieste rispetto al buon esito delle trattative, con specifico riguardo alle conseguenze dell'escussione sulla prosecuzione del rapporto contrattuale e sulla concreta perseguibilità del risanamento;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.

Rimini, 09/10/2026

Il Giudice

dott. Filippo Meneghello

